

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

---

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 1955  
(34<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Modifica dell'articolo 14 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, recante nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce » (775) (D'iniziativa dei senatori Ravagnan ed altri) (Rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 381, 382
FANTUZZI . . . . .	382
STAGNO, relatore . . . . .	381
VETRONE, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste . . . . .	382

« Provvidenze per le aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954 » (835) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore . .	382, 383, 386, 388, 389
CARELLI . . . . .	384, 386
DE GIOVINE . . . . .	384
FANTUZZI . . . . .	382, 387
PETTI . . . . .	384, 386, 387, 388
TRIPEPI . . . . .	386, 387
VETRONE, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste .	382, 383, 385, 386, 387, 388, 389

---

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Brasci, Carelli, De Giovine. Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Iorio, Liberale, Menghi, Monni, Pallastrelli, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Spezzano, Stagno e Tripepi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, intervengono i senatori Petti e Ravagnan.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ravagnan ed altri: « Modifica dell'articolo 14 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, recante nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce » (775).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ravagnan ed altri: « Modifica dell'articolo 14 della legge 12 luglio 1938, numero 1487, recante nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce ».

STAGNO, relatore. Da informazioni attendibili mi risulta che è allo studio del Ministero della marina mercantile un provvedimento sul decentramento dei mercati del pesce e sulla assegnazione alle cooperative, il quale assorbirebbe quindi la materia trattata dal disegno di legge d'iniziativa del senatore Ravagnan, regolandola in maniera definitiva.

Propongo pertanto, se il rappresentante del Governo non ha nulla in contrario, un rinvio della discussione. Sono comunque a disposizione della Commissione, qualora si deliberasse differentemente.

**VETRONE**, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Confermo quanto ha detto l'onorevole relatore in merito al decreto interministeriale che è ormai nello stato finale di preparazione presso il Ministero della marina mercantile, nell'ambito della legge delega. Anche il Ministero dell'agricoltura ritiene che il disegno di legge del senatore Ravagnan possa essere per il momento sospeso.

**FANTUZZI**. È necessario però che il Ministero sia il più sollecito possibile nella definizione del problema.

**VETRONE**, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il ritardo è stato dovuto finora alle more dell'approvazione della legge delega.

**PRESIDENTE**. Se non si fanno osservazioni, resta stabilito che la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ravagnan è sospesa.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**  
**« Provvidenze per le aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954 » (835).**

**PRESIDENTE, relatore**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per le aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Riferirò io stesso brevemente. Per ripristinare la produttività delle aziende agricole danneggiate gravemente dalla violentissima alluvione del 26 ottobre 1954 si è ritenuto di non frazionare la spesa tra diverse specie di interventi, ma di utilizzare interamente le provvidenze finanziarie con la concessione di contributi in conto capitale o di indennizzi. Le modalità dell'erogazione sono quelle già

sperimentate nell'applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

Circa la parte finanziaria la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non avere nulla da osservare: alla prevista erogazione di un miliardo si provvede con la maggiore entrata derivante dall'addizionale sulle imposte indirette; la spesa è suddivisa fra gli esercizi 1954-55 e 1955-56.

**FANTUZZI**. Vi è un disegno di legge di iniziativa dei senatori Petti ed altri, il n. 777, che tratta della stessa materia e che forse è più favorevole ai danneggiati del Salernitano. Non sarebbe opportuno discuterlo contemporaneamente a questo?

**VETRONE**, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Debbo comunicare alla Commissione di avere particolarmente studiato, per incarico del ministro Medici, la situazione delle zone colpite dall'alluvione del 26 ottobre e di essermi quindi reso ben conto delle esigenze e delle aspettative degli interessati.

Proprio per questa ragione mi sembra inopportuno estendere puramente e semplicemente al Salernitano le provvidenze legislative per la Calabria come è proposto nel disegno di legge dei senatori Petti ed altri; ed anzi annuncio fin d'ora che all'originario progetto governativo proporò alcune modificazioni.

**PRESIDENTE, relatore**. Se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le provvidenze previste dall'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificato dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono estese in favore delle aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dalla alluvione del 26 ottobre 1954, con le modalità indicate nelle stesse leggi.

VETRONF *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A questo articolo debbo presentare due emendamenti. Il primo tende ad ovviare ad una omissione: dopo le parole « articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 », bisogna aggiungere le altre « modificato dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581 ».

Il secondo emendamento consiste nell'aggiunta in fine dell'articolo delle parole: « e con le seguenti modificazioni :

nel primo comma di detto articolo, alla lettera *e*), dopo le parole "alla ricostituzione" aggiungere le altre "del patrimonio zootecnico nonchè"; alla lettera *f*) sostituire le parole: "degli oliveti e degli agrumeti" con le altre: "delle colture caratteristiche e preminentí della zona" ».

L'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificato dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581, e dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, stabilisce che il contributo viene concesso per le spese occorrenti alla ricostruzione e riparazione di fabbricati, di manufatti rurali, di strade poderali, canali di scolo e di provviste d'acqua, di muri d'argine e difesa dei fondi rustici; al ripristino della sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili; al ripristino delle piantagioni arboree e arbustive, riparazione ed acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzi agricoli, nonchè degli impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti dell'azienda; all'acquisto di semi; e inoltre (lettera *e*) alla ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte.

La dizione della lettera *e*) potrebbe fare sorgere il dubbio che si presuppone in ogni caso l'esistenza di una azienda; ed allora, d'accordo con il Ministro, propongo di aggiungere le parole « del patrimonio zootecnico » per comprendere anche i capi di bestiame dei piccoli pastori.

L'articolo 2 della legge di cui parlavo continua con la lettera *f*), per la quale il contributo è concesso per le spese occorrenti all'indennizzo al 50 per cento del valore dei frutti pendenti degli oliveti e degli agrumeti. Tale dizione, giustificata per la Calabria, ha invece

bisogno di essere riveduta trattandosi ora di zone a colture diverse. D'accordo col Ministro, propongo quindi di sostituire alle parole « degli oliveti e degli agrumeti », non una elencazione delle colture caratteristiche del Salernitano, ma una dizione generica e cioè « delle colture caratteristiche e preminentí della zona », che poi concretamente sarebbero: oliveti, agrumeti, ortaggi ed erbai.

Il resto dell'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952 e successive modificazioni, verrebbe integralmente applicato nel testo in vigore.

Un ultimo rilievo. È ben noto che le zone colpite dall'alluvione del 26 ottobre 1954 hanno carattere turistico; molti abitanti infatti, specialmente della costiera amalfitana, arrotondano il loro reddito con attività legate al turismo, sia pure in modo aleatorio. Le entrate permanenti e quindi più sicure per i sinistrati provengono loro dalla rendita di una piccola proprietà, per esempio di cinque, dieci, quindici piante di agrumi. Ora, in caso di distruzione completa delle piantagioni, per la Calabria si stabilì di indennizzare fino all'80 per cento del valore degli oliveti e agrumeti distrutti, a condizione però che il proprietario fosse coltivatore diretto.

Ebbene, proprio nella zona della costiera amalfitana si sono avute distruzioni totali di piantagioni: temo però che a questa figura mista di coltivatore che contemporaneamente trae vantaggi economici dal turismo la norma per la Calabria non possa essere estesa. Adottare provvidenze anche a favore di questi che non sono esattamente coltivatori diretti, significherebbe innovare, rispetto alle precedenti disposizioni; ed il Governo, anche in considerazione che, purtroppo, questi nubifragi sono ormai all'ordine del giorno, non potrebbe accettare proposte in tal senso. Tuttavia, per scrupolo di coscienza, ho desiderato mettere la Commissione a conoscenza di questo dato di fatto a me ben noto, per avere, come ho già detto, studiato attentamente la situazione locale.

PRESIDENTE, *relatore.* Il senatore Petti, che abbiamo il piacere di avere in questo momento qui presente, può constatare come il suo disegno di legge — che richiamava a beneficio del Salernitano le disposizioni della legge per la Calabria — sia stato ormai superato dalle

proposte di emendamento al disegno di legge governativo, ora presentate ed illustrate dall'onorevole sottosegretario Vetrone.

DE GIOVINE. Propongo l'aggiunta del seguente periodo al quinto comma dell'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 e successive modificazioni: « Detto indennizzo sarà corrisposto anche ai piccoli proprietari non coltivatori diretti i quali si trovino nelle condizioni di cui sopra e che dimostrino di non possedere altri redditi all'infuori di quello fornito dal terreno andato perduto o dalle piantagioni danneggiate o distrutte ».

In sostanza, con questo emendamento, intendo provvedere alla categoria di persone a cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario alla fine del suo intervento. Infatti se vi sono delle persone nel Salernitano che vivono ai margini del turismo, si può ben dire che l'unica fonte di reddito rimane sempre quella misera proprietà, la quale per avventura può essere andata perduta totalmente o parzialmente. Di questa categoria dobbiamo preoccuparci.

CARELLI. In linea di massima mi dichiaro favorevole agli emendamenti proposti dall'onorevole Sottosegretario. Rilevo però che le modalità del pagamento dei contributi e degli indennizzi debbono essere ben specificate: non vorrei infatti che si provvedesse solamente a quei privati le cui attività si inseriscano nei complessi economici di prevalente interesse per la zona. Nel Salernitano l'economia prevalente consiste nella agrumicoltura, nella zootecnia ed anche nella cerealicoltura. Ora, noi non possiamo non tener conto anche dell'agricoltore che non risulti inserito in una di queste attività economiche, ma che abbia un'iniziativa propria che esula da quelle preminenti. Evidentemente egli non ha meno diritto degli altri all'indennizzo o al contributo. Purtroppo qualcosa del genere è già avvenuto in altre zone d'Italia, per esempio nell'Italia centrale dove, a seguito dell'alluvione del 1953 furono esclusi dagli indennizzi i privati che non attendessero a colture definite preminent per la zona.

A mio avviso l'indennizzo deve riferirsi sì all'economia, ma soprattutto agl'individui. Gradirei dunque che questo diritto all'inden-

nizzo fosse riconosciuto anche per danni a colture non qualificate preminent o caratteristiche.

Nei riguardi poi dell'emendamento del senatore De Giovine, se egli vuole provvedere a chi si giova dell'agricoltura come di un'attività economica integrativa e complementare, non ho che da aderirvi. Anche dalle mie parti avvengono fenomeni analoghi: per esempio, in provincia di Pesaro i minatori di Cabernardi sono diventati agricoltori per l'insufficienza della loro attività principale. Ma il testo proposto non è perspicuo, perchè specificare che per aver diritto all'indennizzo bisogna non avere altri redditi, vale quanto escludere tutte quelle persone che praticano due attività. L'emendamento sarebbe allora inutile, per cui bisogna studiare un testo migliore.

PETTI. Signor Presidente, la ringrazio di avermi concesso di intervenire in questa discussione, che tanto interessa la zona della quale io sono rappresentante al Senato. Tutti i provvedimenti che si sono presi a favore del Salernitano e che sono in corso di attuazione hanno il grave difetto di essere disorganici. Il mio disegno di legge, che si riferiva alla legge sulla Calabria, era stato presentato nella certezza che anche per le zone danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954 si sarebbe costituita una Commissione speciale col compito di esaminare il problema in tutti i suoi aspetti e di provvedere in conseguenza. La mia iniziativa datava dal 29 ottobre: il 9 novembre fu presentato il primo disegno di legge di iniziativa governativa, dal ministro Romita; successivamente è venuto il disegno di legge sull'agricoltura. Si sono così separati i vari aspetti di un unico problema.

Per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, io mi battei nella Commissione competente per ottenere dei miglioramenti al testo proposto, purtroppo con scarso risultato. Sembra ora che alcune modifiche siano state approvate dalla Camera dei deputati: quindi il disegno di legge dovrà ritornare al Senato.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, debbo riconoscere che i provvedimenti proposti migliorano le disposizioni della legge sulla Calabria. Ciò non toglie però che vi siano interi paesi a cui non si provvede in nessun

modo e che non hanno alcuno spiraglio di luce, come quelli che vivevano di una industria locale andata completamente distrutta, e che non è stata presa in considerazione né nel progetto Romita né in altre iniziative.

Circa il turismo bisogna sapere che le nostre zone non hanno un'industria sviluppata come dovrebbero per averne un provento continuo. Negare l'indennizzo ai piccoli proprietari solo perché saltuariamente ricavano redditi dal turismo sarebbe una vera crudeltà e un ingiustificato rigore. Per questo sono d'accordo con il senatore De Giovine.

Vorrei ora portare la voce di alcuni cittadini di Maiori e Minori, a proposito dei gravi danni ai boschi cedui, utilizzati per la trasformazione in carbone o per l'alimentazione dei forni per la produzione della calce, numerosissimi in quei luoghi. Con opportune aggiunte bisognerebbe considerare anche queste situazioni.

Il sindaco di Minori, che l'onorevole Sottosegretario ha conosciuto come uno dei più attivi amministratori della zona, mi fa poi una serie di rilievi, dei quali segnalerò quello riguardante i bacini montani, dove grosse frane in territorio di Sambuco minacciano gravemente la vita delle popolazioni di quel Comune. La sistemazione dei bacini montani, invocata in epoca tanto più felice, riveste ora carattere di massima urgenza. Solo così — conclude il sindaco di Minori — la sua popolazione può guardare in faccia al futuro con animo sereno e tranquillo.

Ora, dato che nel progetto Romita i bacini montani non sono stati in alcun modo considerati, poiché essi rientrano anche nella competenza del Ministero dell'agricoltura, prego l'onorevole Sottosegretario di voler provvedere non solo per ristabilire l'antica situazione economica, ma proprio per salvare le popolazioni da un imminente pericolo.

*VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Assicuro il senatore Carelli che la dizione « colture caratteristiche e preminentí della zona » è stata prescelta proprio per non indicare specificamente alcuna coltura e per consentire di conseguenza di indennizzare soprattutto i piccolissimi proprietari. Debbo aggiungere anzi che nel Salerni-

tano, dopo pochi giorni dalla sciagura, ai piccoli coltivatori diretti furono corrisposti degli anticipi. A tale scopo già furono effettuati il 28 ottobre sopralluoghi dai tecnici dei diversi Ispettorati della Campania, fatti da me affluire nel Salernitano per compiere una vasta rilevazione che vorrei definire « a tappeto ». In quelle ore tristi non si poteva certo attendere che i piccoli e i piccolissimi coltivatori — in ciascuna delle famiglie dei quali, si può dire, c'era un lutto — presentassero le domande per gli indennizzi. Alla data del 15 gennaio sono stati effettuati 2.773 sopralluoghi (si tenga presente che le zone danneggiate sono piuttosto ristrette rispetto alla vastità della provincia di Salerno, si tratta infatti di cinque Comuni su 156) per più di 4.400 ettari di estensione, sui settemila ettari di superficie interessati dal nubifragio. Stabilimmo, fra l'altro, di far sovolare da un aereo le zone danneggiate per rilievi fotogrammetrici, utili soprattutto ad individuare le frane. Le pratiche a cui si è già provveduto per il pagamento sono 663, per un importo di 61.066.095 lire. Le pratiche per le quali è stato disposto il pagamento sono 262, per un importo di lire 18.696.737. Queste anticipazioni le abbiamo potute fare sul miliardo che il Consiglio dei ministri destinò alla Prefettura di Salerno per l'assistenza e gli interventi di emergenza. Di questa somma la Prefettura ha anticipato all'Ispettorato agrario 125 milioni. L'erogazione degli anticipi è stata predisposta per i danni fino a 1 milione, perchè per pagamenti superiori sarebbe stato necessario l'assenso preventivo della Corte dei conti.

Aggiungo, a proposito delle preoccupazioni del senatore Carelli, che la dizione dell'emendamento rispecchia le richieste avanzate dagli stessi interessati. Essi infatti si rendono conto della delicatezza dell'affermazione di un principio che domani potrebbe estendersi a categorie che non lo meritano. Nel futuro infatti nessuno potrebbe evitare che l'industriale della zona, che svolge un'attività integrativa nel campo agricolo, che è spesso poi un'attività commerciale, esiga l'estensione delle provvidenze a proprio favore. Il contributo si può giustificare invece soltanto quando ci si trova di fronte al piccolo coltivatore che non ha altri redditi, ma non potrebbe essere ammesso

in favore dell'industriale o del libero professionista, il quale possiede un agrumeto che rappresenti l'investimento di un risparmio, oppure la bella cornice della villa che si è costruita sulla costiera amalfitana.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Petti, rilevo che le esigenze della zona sono state tutte previste: anche quelle dei piccoli pastori che non possiedono una azienda, ma soltanto 4 o 5 pecore. Il che sta a dimostrare che il problema è stato visto sotto tutti gli aspetti e che l'emendamento presentato dal Governo soddisfa alle esigenze della zona.

Il senatore Petti ha parlato inoltre dei bacini montani. È superfluo che io dica che non è opportuno introdurre nella presente legge una tale questione, perché già esiste in proposito una legge fondamentale. Anche se i bacini montani giuridicamente non sono stati ancora riconosciuti, basterà considerare che è stata nominata una Commissione, presieduta dal professor De Marchi dell'Università di Milano, la quale sta studiando la sistemazione montana della zona. Mi è anzi pervenuta recentemente una lettera del professore De Marchi, il quale, fondandosi sui primi rilievi, fa presente che è necessario fare conoscere ai piccoli agricoltori della zona determinate esigenze tecniche, dal momento che si è già cominciato a distribuire degli anticipi. Siamo quindi a buon punto. D'altronde, per quanto riguarda la sistemazione montana il Ministero dell'agricoltura c'entra in quanto la citata Commissione è stata nominata dal ministro Campilli quale Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.

Debbo aggiungere che la mia prima preoccupazione di quei giorni fu di impegnare tutti i tecnici della forestale per constatare se esistessero ulteriori pericoli di frane. Questo è il problema fondamentale.

Esiste però anche un altro problema. Il senatore Petti si è preoccupato dell'indennizzo ai proprietari dei boschi. Ma è necessario che i proprietari si convincano che il rimboschimento non può essere fatto a scopo commerciale. E a questo scopo è necessario che lo Stato intervenga direttamente, e si arrivi financo all'esproprio per ottenere un rimboschi-

mento che non abbia scopi speculativi, ma di difesa della zona.

Comunque, per i danni ai boschi rilevo che l'indennizzo per la distruzione di piantagioni è già previsto. Rimarrebbero i frutti pendenti.

CARELLI. Mi pare che la questione sia già risolta dalla lettera *c*) dell'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, che parla di ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive. Quindi, quando la pianta è stata danneggiata nella sua parte vegetativa, interviene questa disposizione. Per quanto riguarda i frutti pendenti mi sembra superfluo intervenire con una specificazione eccessivamente analitica, che non può riguardare la caratteristica tipica del bosco. Il bosco dà prevalentemente il legname. Quando il frutto è rovinato, normalmente è rovinata anche la parte vegetativa della pianta ed allora si rientra nella citata disposizione della lettera *c*).

Credo pertanto che le preoccupazioni del senatore Petti non abbiano ragione di sussistere.

PETTI. Non insisto, purchè risulti dal verbale questa precisazione.

TRIPEPI. Chiedo che cosa si intenda per « colture caratteristiche » di cui all'emendamento alla lettera *f*).

Col termine « caratteristiche » sembra che si voglia indicare qualcosa di singolare, di non comune, di locale. Non pare perciò che ci si riferisca agli agrumeti ed ai vigneti, che sono, sì, colture prevalenti della zona, ma pur tuttavia comuni anche ad altre regioni. Volendoci riferire a tali culture, sarebbe bene non usare quell'aggettivo ad evitare equivoci.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per togliere ogni dubbio, propongo di sopprimere la parola « caratteristiche » e di lasciare la dizione seguente: « delle colture preminentí della zona ».

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti il testo dell'ar-

ticolo 1 con gli emendamenti proposti dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore De Giovine:

« Al quinto comma dello stesso articolo aggiungere le parole: "Detto indennizzo sarà corrisposto anche ai piccoli proprietari non coltivatori diretti i quali si trovino nelle condizioni di cui sopra e che dimostrino di non possedere altri redditi all'infuori di quello fornito dal terreno andato perduto o dalle piantagioni danneggiate o distrutte" ».

FANTUZZI. Questo emendamento potrebbe essere interpretato in senso restrittivo. In esso si dice: « ...non possedere altri redditi all'infuori di quello fornito dal terreno andato perduto o dalle piantagioni danneggiate o distrutte ». I proprietari di un piccolissimo appezzamento distrutto verrebbero esclusi, perché ovviamente non potevano vivere col solo reddito del loro campicello.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È chiaro che l'emendamento ha carattere restrittivo appunto per evitare, ad esempio, che gli industriali della zona possano beneficiare di questo provvedimento, che per la Calabria era stato limitato soltanto agli autentici coltivatori diretti. Aggiungo che l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge sulla Calabria stabilisce che la liquidazione dell'indennizzo è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, del reimpiego della somma a scopi produttivi in agricoltura.

PETTI. Penso anch'io che il piccolo proprietario non coltivatore diretto, che possedeva un orticello o un piccolo agrumeto, non potesse affrontare le difficoltà della vita col solo reddito del suo fondo, ma dovesse svolgere qualche altra attività. Ritengo che anche a questi piccoli proprietari dovrebbe essere assicurato l'indennizzo, fissando eventualmente un limite di reddito oltre il quale l'indennizzo non è più dovuto.

Penso perciò che, integrando la proposta del senatore De Giovine, si potrebbero sostituire alle parole « che dimostrino di non possedere altri redditi » le altre « che non abbiano un reddito superiore alle 200 mila lire ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Faccio osservare che per quanto riguarda i terreni e le piantagioni, sono stati gli stessi interessati a chiedere che l'indennizzo stabilito per i terreni non ripristinabili sia esteso ai piccoli proprietari non coltivatori diretti, quando gli stessi dimostrino di non avere altri redditi e di reimpiegare la somma nell'acquisto di altri fondi.

TRIPEPI. Sono anch'io dell'avviso che occorra precisare il limite di questi redditi, e non con un aggettivo vago e generico bensì con una cifra determinata così come era nel pensiero e nella parola del nostro collega Pettì.

Se non si specifica il reddito, può accadere che uno che abbia un reddito di cento lire venga escluso, mentre deve essere escluso colui che abbia un reddito di un certo rilievo, per cui si presuma che non abbia bisogno dei soccorsi generosi previsti dalla legge: in questo modo saranno create le condizioni obiettive per offrire a coloro che debbono applicare la legge una norma precisa, completa, che non lasci dubbi nocivi soprattutto per coloro che dalla legge debbono trarre i maggiori benefici.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei pregare di considerare questi aspetti del problema. Ci sono proprietari non coltivatori diretti il cui fondo è stato distrutto, per esempio, per un terzo, mentre gli altri due terzi sono stati semplicemente danneggiati; ora, per i due terzi danneggiati sovviene senz'altro il contributo dello Stato, per cui non c'è nessun emendamento da introdurre in quanto questo diritto discende dalla legge per la Calabria. È questo il reddito che essi hanno, cioè il reddito degli altri due terzi del fondo che sono stati danneggiati e per i quali lo Stato interviene col suo contributo per ripristinarli.

Ma quando, ripeto, ci troviamo di fronte al piccolo proprietario non coltivatore diretto,

il quale ha avuto il suo piccolo fondo completamente distrutto, evidentemente non c'è nessun reddito. E noi vogliamo venire incontro proprio a questi casi specifici che la legge per la Calabria non prevedeva.

**PRESIDENTE, relatore.** Poichè non sono state presentate altre formali proposte di emendamento, metterò in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore De Giovine. Dei rilievi fatti poc'anzi il Ministero terrà conto in sede di istruzioni per l'attuazione della legge.

Chi approva l'emendamento del senatore De Giovine è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato :

Art. 1.

Le provvidenze previste dall'articolo 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, modificato dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581, e dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono estese in favore delle aziende agricole della provincia di Salerno danneggiate dall'alluvione del 26 ottobre 1954, con le modalità indicate nelle stesse leggi e con le seguenti modificazioni :

nel primo comma di detto articolo, alla lettera *e*), dopo le parole: « alla ricostituzione » sono aggiunte le altre: « del patrimonio zootecnico nonchè »; alla lettera *f*) le parole: « degli oliveti e degli agrumeti » sono sostituite dalle altre: « delle colture preminentie della zona »;

al quinto comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: « Detto indennizzo sarà corrisposto anche ai piccoli proprietari non coltivatori diretti i quali si trovino nelle condizioni di cui sopra e che dimostrino di non possedere altri redditi all'infuori di quello fornito dal terreno andato perduto o dalle piantagioni danneggiate o distrutte ».

**VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Desidero far presente che la legge per la Calabria stabiliva la possibilità di presentare le domande entro un anno dalla pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel provvedimento che stiamo esaminando non esiste una norma relativa ai termini, ed io vorrei sottoporre alla Commissione l'opportunità d'introdurla. Lasciare, però, il periodo di un anno per la presentazione delle domande, significherebbe, allo stato attuale delle cose, incoraggiare proprio i non danneggiati della provincia di Salerno; e, a quel che mi consta dalle notizie che mi arrivano giornalmente, numerosissime sono queste domande, che giungono specialmente dopo che si è saputo che noi abbiamo dato già i primi anticipi. È evidente, in questi casi, l'eccessiva perdita di tempo, perchè comunque, di fronte ad una domanda del genere, noi dobbiamo inviare sul posto dei tecnici per effettuare un sopralluogo. Ora, se lasciassimo il termine di un anno dalla pubblicazione della legge per la presentazione delle domande, la perdita di tempo sarebbe notevolissima, stanti le innumerevoli istanze che senz'altro perverrebbero al nostro esame.

Pertanto il Ministero riterrebbe opportuno fissare detto termine in sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, per cui mi permetto di sottoporre alla Commissione il seguente emendamento aggiuntivo, da inserire nel nuovo testo come articolo 1-bis :

« A parziale modifica dell'articolo 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, integrato ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, il termine per la presentazione delle domande all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per fruire delle provvidenze contemplate nel precedente articolo 1, è stabilito in giorni sessanta dalla data di pubblicazione della presente legge.

« Le domande relative ai danni causati alle proprietà boschive dovranno essere presentate, entro i medesimi termini, all'Ispettorato ri-partimentale delle foreste che provvederà all'accertamento del danno ed inoltrerà quindi le domande medesime, debitamente istruite, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per i successivi provvedimenti di competenza ».

**PETTI.** Pur essendo d'accordo con l'onorevole Sottosegretario che il termine di un anno per la presentazione delle domande è eccessivo e potrebbe dar luogo a notevoli inconvenienti, vorrei proporre di stabilire un termine di 90 giorni anzichè di 60.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto la proposta del senatore Petti.

PRESIDENTE, *relatore*. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1-bis proposto dall'onorevole Sottosegretario, con l'emendamento del senatore Petti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

S'intende che l'articolo ora approvato prende nel testo definitivo il numero 2.

Do lettura dell'articolo 2 del testo originario, che diventa ora articolo 3.

Art. 3 (già 2).

Nella liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo va tenuto conto delle somme eventualmente liquidate o anticipate per gli stessi danni, in applicazione della legge 22 novembre 1954, n. 1115, riguardante provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dalle alluvioni del Salernitano del 26 ottobre 1954.

Naturalmente, in seguito all'aggiunta del nuovo articolo 2, le parole: « di cui al precedente articolo », dovranno essere sostituite dalle altre: « di cui al precedente articolo 1 ». Chi approva l'articolo così modificato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4 (già 3).

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56.

(È approvato).

Do ora lettura di un articolo aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo:

« La parte della somma autorizzata col precedente articolo che non sarà impiegata nella concessione delle sopra accennate provvidenze potrà essere utilizzata per opere di trasformazione fondiaria nei terreni che saranno as-

segnati ai manuali coltivatori danneggiati dal nubifragio del Salernitano ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come è noto, si sta provvedendo al trasferimento di alcune famiglie del Salernitano nella zona di riforma della Maremma, e quindi le eventuali eccedenze che possano risultare disponibili sul miliardo intendiamo impiegarle per opere di trasformazione in questi poderi che si vanno preparando. Questo al fine di ottenere che quel miliardo vada sempre ed in ogni caso a favore dei danneggiati del Salernitano.

PRESIDENTE, *relatore*. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'articolo testè approvato prende naturalmente il n. 5.

Art. 6 (già 4).

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dalla addizionale sulle imposte indirette, disposta con il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 7 (già 5).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,20.*